

**Oggetto:** PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO BIENNALE DEL SERVIZIO DI GESTIONE DELLE AREE DESTINATE A PARCHEGGIO A PAGAMENTO NON CUSTODITO A MEZZO DI PARCOMETRI ELETTRONICI E AUSILIARI DELLA SOSTA NEL TERRITORIO COMUNALE DI MISILMERI. – C.I.G. 71457256CF.

## **CAPITOLATO SPECIALE D'ONERI**

**Il R.U.P. e Responsabile dell’Area 7**

(Dott. La Barbera Giuseppe)

## SOMMARIO

Art. 1	OGGETTO DEL SERVIZIO.....	4
Art. 2	CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI GESTIONE AREE DI SOSTA A PAGAMENTO.....	4
Art. 3	CARATTERISTICHE TECNICHE DEI PARCOMETRI.....	6
Art. 4	TARIFFE AREE DI SOSTA A PAGAMENTO .....	7
Art. 5	MODALITA' DI PAGAMENTO DELLA SOSTA .....	8
Art. 6	DURATA DELLA CONCESSIONE.....	9
Art. 7	APPONTAMENTO E MANUTENZIONE DELLA SEGNALETICA.....	10
Art. 8	ONERI PER IL CONCESSIONARIO.....	11
Art. 9	ATTIVITA' DI CONTROLLO E ACCERTAMENTO DELLE VIOLAZIONI.....	12
Art. 10	VERSAMENTO COMPENSO .....	13
Art. 11	VALORE DELLA CONCESSIONE.....	13
Art. 12	REQUISITI DEL CONCESSIONARIO.....	13
Art. 13	CALCOLO PRESUNTO DEGLI INTROITI DERIVANTI DALLA GESTIONE DEL SERVIZIO .....	14
Art. 14	PERSONALE ADDETTO AL CONTROLLO .....	14
Art. 15	RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI POLIZIA MUNICIPALE.....	16
Art. 16	MODALITA' DI AGGIUDICAZIONE DELL'APPALTO DI CONCESSIONE DI SERVIZI .....	16
Art. 17	CAUZIONE PROVVISORIA.....	16
Art. 18	GARANZIA FIDEIUSSORIA O CAUZIONE DEFINITIVA.....	16
Art. 19	RIDUZIONE DELLE GARANZIE.....	17
Art. 20	SUB CONCESSIONE E SUBAPPALTO .....	18
Art. 21	ASSICURAZIONI OBBLIGATORIE .....	18
Art. 22	OBBLIGHI GENERALI DELLA DITTA CONCESSIONARIA.....	19
Art. 23	NORME SUL PERSONALE .....	20
Art. 24	VESTIARIO AUSILIARI DEL TRAFFICO .....	20
Art. 25	GESTIONE SICUREZZA PERSONALE ASSUNTO .....	21
Art. 26	DOCUMENTO UNICO VALUTAZIONE RISCHI.....	21
Art. 27	OBBLIGHI DI TRACCIABILITÀ FINANZIARIA .....	21
Art. 28	MORA DEL CONCESSIONARIO DEBITORE .....	22
Art. 29	TRATTAMENTO RETRIBUTIVO E PREVIDENZIALE DEL PERSONALE DIPENDENTE.....	22
Art. 30	STIPULA DEL CONTRATTO .....	22
Art. 31	CONSEGNA DEL SERVIZIO .....	23

<b>Art. 32</b>	<b>PENALI</b> .....	23
<b>Art. 33</b>	<b>INTERVENUTA DISPONIBILITA' DI CONVENZIONI CONSIP</b> .....	24
<b>Art. 34</b>	<b>RECESSO</b> .....	24
<b>Art. 35</b>	<b>CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA</b> .....	24
<b>Art. 36</b>	<b>REVOCA</b> .....	25
<b>Art. 37</b>	<b>PROTOCOLLO DI LEGALITA'</b> .....	25
<b>Art. 38</b>	<b>FORO COMPETENTE</b> .....	25
<b>Art. 39</b>	<b>NORME DI RINVIO</b> .....	25

## **Art. 1 OGGETTO DEL SERVIZIO**

1. Il presente capitolato disciplina il contratto per la concessione del servizio di gestione delle aree destinate a parcheggio a pagamento non custodito a mezzo di parcometri elettronici e ausiliari della sosta nel territorio comunale di Misilmeri (PA).

Il servizio comprende:

- a) La fornitura e l'installazione dei parcometri, nonché la fornitura di tutto il materiale di consumo necessario per il loro corretto funzionamento;
- b) la manutenzione ordinaria e straordinaria dei parcometri;
- c) la realizzazione della segnaletica orizzontale e verticale e la sua manutenzione ordinaria e straordinaria;
- d) il controllo della sosta nell'ambito delle aree in gestione tramite proprio personale con funzione di prevenzione ed accertamento di violazioni in materia di soste dei veicoli nelle zone oggetto, ai sensi dell'art. 17/commi 132 e 133 della Legge 127/1997 (c.d. ausiliari del traffico);
- e) il prelievo dei relativi introiti, consistenti nella rimozione giornaliera dei contenitori sigillati delle monete, nello svuotamento degli stessi, nella verifica e contabilizzazione delle somme introitate sulla scorta degli estratti conto o ticket di gestione emessi dagli apparecchi, nonché attraverso gli abbonamenti;
- f) la rendicontazione giornaliera, mensile e trimestrale degli incassi;
- g) la rendicontazione giornaliera, mensile e trimestrale dei volumi di sosta suddivisi per area e fasce temporali di sosta;
- h) i conteggi trimestrali concernenti le percentuali sulle riscossioni da corrispondere al Comune;
- i) la gestione del rilascio degli abbonamenti negli spazi di sosta a pagamento agli aventi diritto;
- j) il versamento al Comune di Misilmeri di una percentuale sugli incassi percepiti come previsto nei successivi articoli;
- k) il servizio di front office a servizio degli utenti, per la durata minima di 20 ore settimanali, in un locale messo a disposizione dell'Amministrazione comunale, all'interno del Comando di Polizia Municipale.

## **Art. 2 CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI GESTIONE AREE DI SOSTA A PAGAMENTO**

1. Costituisce oggetto della concessione il servizio di gestione della sosta a pagamento senza custodia nelle aree individuate con deliberazione della Giunta Comunale n. 126 del 29-12-2016, come prescrive l'art. 7 del D.Lgs. n. 285/1992 e ss.mm.ii. (*Nuovo Codice della Strada*), per 702 stalli di sosta, debitamente tracciati e segnalati con relativa segnaletica verticale e orizzontale, nelle strade del territorio comunale di seguito indicate e rilevabili dai seguenti elaborati:

- Elaborato *Conteggio Zone*.
- Elaborato *TAV\_1*.
- Elaborato *TAV\_2*.
- Elaborato *A.1*.
- Elaborato *A.2*.
- Elaborato *A.3*.
- Elaborato *A.4*.

- Elaborato A.5.
- Elaborato A.6.
- Elaborato A.7.
- Elaborato A.8. – *Portella di Mare.*
- Elaborato A.9. – *Portella di Mare.*

<b>LUOGO STALLI DI SOSTA</b>	<b>N. STALLI SOSTA A PAGAMENTO</b>
Zona A 1 – da via C/20 a via Autamicristo	30
Zona a 2 – da via Aiutamicristo a via Pellingra	97
Zona A 3 – da via Pellingra a Via Cialdini	164
Zona A 4 – da via Cialdini e oltre	135
Zona A 5 – da via Orto Botanico a Via Machiavelli	102
Zona A 6 – Corso 4 Aprile da civ. 109 a civ. 273	86
Zona A 7 – Viale Europa da civ. 82 a civ. 144	44
Zona A 8 – Via Nazionale da civ. 145 a civ 173 – Via Nazionale da civ. 231 a civ. 263 – Via Nazionale da civ. 250 ad angolo Piazza XII Gennaio.	28
Zona A 9 – Via Nazionale da civ. 64 a civ 90	16
<b>TOTALE STALLI</b>	<b>702</b>

- Le zone di posteggio a pagamento su strada, per come previsto dalla Giunta Comunale, sono attive nei seguenti orari: - tutti i giorni feriali (da Lun. a Sab.), dalle ore 09.00 alle ore 13.00 e dalle ore 16.00 alle ore 20.00. Questo periodo sarà inteso valido per tutti i giorni dell'anno, ad eccezione dei casi seguenti dove potrà essere sospeso senza alcuna pretesa di risarcimento di nessun tipo:
  - Nei giorni festivi previsti dal calendario civile italiano;
  - su richiesta della amministrazione comunale (per motivi di pubblico interesse, o per altre manifestazioni di rilevante importanza), che ne darà comunicazione via Fax/E-Mail al concessionario, almeno 48 ore prima dell'evento;
  - per esigenze di pulizia strade (sospensione parziale fino ad ultimazione della pulizia);
  - per consentire l'occupazione temporanea di suolo pubblico: per motivi stagionali, agli esercenti attività economica per lo spazio prospiciente l'esercizio; e per l'esecuzione di lavori edili nelle abitazioni che prospettano nella zona.
- Il numero delle piazzole di sosta previste all'interno delle aree attualmente individuate potrà variare a seguito di loro estensioni e/o riduzioni, nella misura massima di 1/5 (20%) alle stesse condizioni del presente capitolato. Resta inteso che variazioni in aumento o in diminuzione superiori al 20% porteranno alla revisione della concessione in modo proporzionale. Le parti potranno concordare, in caso di diminuzione oltre il 20%, l'individuazione di nuove aree equivalenti.
- Si rappresenta che è espressamente previsto un periodo di franchigia, non inferiore a dieci, durante il quale non è possibile procedere ad accertare alcuna infrazione a carico degli utenti che si accingono ad utilizzare gli stalli di sosta a pagamento. Questo al fine di consentire all'utente di procedere alle operazioni di pagamento della sosta

presso il parcometro o con altro dispositivo e conseguentemente di esporre il ticket in modo ben visibile all'interno del veicolo.

5. L'Amministrazione comunale, in caso di esecuzione di lavori pubblici che interessino per ragioni tecnico/logistiche le zone oggetto di concessione, a semplice richiesta senza alcuna pretesa da parte della ditta aggiudicataria della presente, si riserva la facoltà di sostituire i posti auto a pagamento ubicati nelle zone sopra individuate, con altri posti auto a pagamento, individuandoli all'interno di zone ad alta richiesta di sosta, a garanzia del mantenimento del minimo di posti auto a pagamento e della conseguente redditività della attività offerta in concessione. Le interruzioni temporanee delle aree di sosta su strada per lavori o altre occupazioni da parte di privati non danno luogo a risarcimenti e sono regolati dalle autorizzazioni o concessioni rilasciate
6. Nelle vie interessate dal provvedimento, la ditta aggiudicataria dovrà installare i parcometri almeno uno ogni 100 m da distribuire in relazione all'ampiezza dell'area interessata, alla conformazione dei luoghi ed alle esigenze di rendere agevole l'operazione di pagamento da parte dell'utenza.
7. Costituiscono parte integrante del presente Capitolato, gli elaborati grafici allegati, redatti dal Settore Polizia Municipale, ove sono indicate in modo dettagliato le aree da destinare alla sosta a pagamento.
8. Il servizio di gestione parcheggi è da considerarsi ad ogni effetto di pubblico interesse e, come tale, non potrà essere sospeso o abbandonato. In caso di sospensione o abbandono, anche parziale del servizio, eccettuati i casi di forza maggiore, il Comune potrà senz'altro sostituirsi alla ditta concessionaria per l'esecuzione d'ufficio a danno e spese dell'inadempiente, oltre ad applicare la penalità prevista all'art. 32 del presente capitolato.
9. Il Comune potrà segnalare alla cittadinanza l'interruzione o abbandono del servizio e/o l'eventuale sospensione del pagamento, anche utilizzando i parcometri, la segnaletica verticale.

### **Art. 3 CARATTERISTICHE TECNICHE DEI PARCOMETRI**

1. Il controllo della durata della sosta dovrà avvenire mediante parcometri elettronici conformi alle vigenti norme in sede europea e nazionale, con relativa approvazione o omologazione del Ministero delle Infrastrutture, così come richiesto dal Codice della Strada e dal relativo Regolamento di Attuazione, e dovranno essere predisposti alle nuove disposizioni normative per consentire il pagamento tramite carte di credito o bancomat ed eventuali applicazioni software per il pagamento del periodo di durata della sosta. I parcometri dovranno consentire, attraverso opportuno collegamento informatico con gli uffici della Polizia Municipale, il controllo della movimentazione di sosta e la verifica dei compensi riscossi e prelevati dagli stessi a cura del concessionario.
2. La Ditta ha l'onere della fornitura, installazione e manutenzione ordinaria e straordinaria dei parcometri, garantendone pertanto la continuità di funzionamento.
3. I parcometri da installare dovranno essere installati ad una distanza, uno dall'altro, non inferiore a 200 m. I parcometri oggetto della fornitura dovranno avere le seguenti caratteristiche tecniche minime che l'offerente è tenuto a illustrare, dimostrare, certificare e precisamente:
  - a) L'appaltatore deve fornire parcometri di serie e regolarmente omologati in Italia al momento della presentazione dell'offerta, così come previsto dalle normative vigenti (in particolare il D.P.R. N.495/1992 – Regolamento di esecuzione e di attuazione del Codice della Strada), contrassegnati dal marchio "CE", devono essere conformi alla norma europea EN12414, resistenti agli urti ed avere indice di protezione richiesto IK (in base alla norma EN vigente). I parcometri devono essere adatti per l'installazione sulle vie cittadine con un solido sistema di ancoraggio al suolo (nascosto alla vista dal piede della struttura) per qualsiasi tipo di

pavimentazione, anche irregolare e devono avere una linea corpo che non preveda interruzioni o sporgenze significative, in particolare non devono essere presenti interruzioni nella sezione dei dispositivi di interazione per il pagamento della sosta o nelle giunture delle porte tali da consentire appiglio mediante oggetti di scasso.

4. I parcometri, nell'insieme, devono soddisfare le seguenti esigenze:
  - a) protezione contro lo smontaggio;
  - b) protezione contro la sottrazione degli incassi;
  - c) protezione contro lo scassinamento;
  - d) protezione dei dati;
  - e) protezione contro vandalismi;
  - f) protezione contro le aggressioni ambientali.
5. Nelle parti esterne si devono poter distinguere chiaramente le seguenti aree:
  - a) Area informativa con display e istruzioni per la clientela ed eventuali spie di servizio per i manutentori; inoltre dovrà apparire continuamente un orologio indicante l'ora ufficiale corrente, con uno scostamento massimo dichiarato dal fornitore;
  - b) area per il pagamento, comprendente le bocchette per le monete, le carte bancarie e sistema di lettura delle tessere prepagate, area di fine operazione di pagamento con le bocchette per l'uscita dello scontrino e restituzione monete. Deve essere indicato in modo chiaro al cliente la modalità di inserimento delle carte, tramite pittogrammi che mostrano il corretto verso di inserimento ed utilizzo. Sul parcometro saranno presenti i loghi dei circuiti e delle carte accettate per il pagamento.

#### **Art. 4 TARIFFE AREE DI SOSTA A PAGAMENTO**

1. Le tariffe da corrispondere per la fruizione dei parcheggi a pagamento, stabilite con Deliberazione n. 126 del 29/12/2016, per la fruizione dei parcheggi a pagamento, sono le seguenti.

<b>DURATA</b>	<b>TARIFFA</b>
Trenta minuti	€ 0,30
Un'ora	€ 0,50
Mezza giornata (09:00-13:00 oppure 16:00 – 20:00)	€ 1,50
Intera giornata	€ 3,00

2. Sono previste agevolazioni di pagamento, per particolari categorie di utenti, quali:

<b>TIPOLOGIA DI ABBONAMENTO</b>	<b>COSTO ABBONAMENTO</b>
RESIDENTE MENSILE  (valido per n. 1 veicolo per nucleo familiare residente nella via a pagamento)	€ 20,00
RESIDENTE MENSILE  (valido per il secondo veicolo del nucleo familiare residente nella via a pagamento)	€ 15,00

TITOLARE ESERCIZI MENSILE (pubblici, commerciali ed artigianali)	€ 20,00
NON RESIDENTI MENSILE	€ 35,00
ABBONAMENTO SETTIMANALE	€ 8,00

3. Nella gestione del parcheggio su strada, sulla ditta aggiudicataria gravano gli oneri relativi ai costi di esercizio che insistono sugli stessi, quali i costi di energia elettrica. Qualora la sosta a pagamento fosse istituita anche in aree diverse da quelle indicate, ovvero, si rendesse necessario modificare le tariffe previste, le stesse saranno stabilite dalla Giunta Comunale.
4. All'interno delle aree di sosta a pagamento va riservato ai portatori di handicap 1 posto ogni 50 stalli, e almeno il 1% degli stalli ai parcheggi rosa.
5. Nulla è dovuto per la sosta temporanea di veicoli di proprietà comunale, delle forze dell'ordine o di pronto intervento/soccorso.

#### **Art. 5 MODALITA' DI PAGAMENTO DELLA SOSTA**

1. Le forme di pagamento della tariffa della sosta richieste per l'espletamento del servizio sono:
  - a) A mezzo parcometri;
  - b) a mezzo abbonamento per residenti, titolari di attività commerciali ed artigianali con rilascio di apposito contrassegno.
2. Il contrassegno consente la sosta all'interno degli stalli di sosta a pagamento, previa esposizione dello stesso in modo ben visibile all'interno dell'abitacolo del veicolo, e non dà alcun diritto alla riserva di posti auto e non consente soste o fermate in deroga alla normale organizzazione del traffico.
3. Le condizioni necessarie (o requisiti minimi) all'accoglimento della richiesta di abbonamento sono le seguenti:
  - a) Istanza su apposito modulo predisposto dalla ditta aggiudicataria e dagli uffici comunali;
  - b) versamento anticipato ed in unica soluzione dell'abbonamento richiesto su c.c.p. riportante la causale di versamento;
  - c) il richiedente sia in possesso di autovettura/autocarro con portata complessiva non superiore a 3,5 T, rilevata da carta di circolazione (per possesso si intendono anche le forme previste all'art. 196, comma 1, del C.d.S.; ogni riferimento alla categoria del possesso, nei successivi articoli e commi del presente capitolato, è pertanto da intendersi esteso alle forme previste dall'art. 196 del C.d.S.).
4. Le targhe indicate nel contrassegno devono corrispondere ai veicoli su cui sono apposti. In caso contrario saranno applicate le sanzioni previste dal C.d.S.
5. Detto permesso con tariffa agevolata, pena la nullità immediata, non può essere ceduto per nessun motivo, né a titolo definitivo né a titolo temporaneo, indipendentemente dal fatto che detta cessione sia o meno onerosa.
6. In caso di variazione di residenza del titolare il permesso è automaticamente scaduto senza che ciò dia diritto ad alcun rimborso di quanto versato all'atto del rilascio.
7. In caso di sostituzione con altro veicolo sarà cura del titolare chiedere la variazione del permessi contrassegno.

8. L'Amministrazione comunale può autorizzare, altresì, in aggiunta alle forme di pagamento a mezzo di parcometri e abbonamenti anche il sistema di pagamento a mezzo di altri titoli abilitativi alla sosta (grattini e/o schede elettroniche prepagate). In tal caso l'affidatario provvederà, a sue spese, all'acquisto e alla distribuzione di detti titoli, istituendo un numero adeguato di punti vendita, anche avvalendosi di attività commerciali convenzionate presenti nelle varie zone dei parcheggi. E' fatto divieto di vendere titoli di sosta tramite proprio personale dipendente. La consegna delle schede prepagate (grattini e/o schede elettroniche) ai punti vendita dovrà avvenire a mezzo di verbale in duplice copia, sottoscritto dall'addetto della ditta appaltatrice e dal rivenditore. Copia di detto verbale deve essere consegnata al Comando P.M. Le schede prepagate devono essere prenumerate, progressivamente e riportare il valore di acquisto, oltre che il nominativo dell'Ente appaltante e della ditta appaltatrice. La numerazione progressiva deve risultare dalla fattura di acquisto e quest'ultima deve essere prodotta in copia al Comando di P.M. quale documentazione contabile. Ai punti vendita che provvederanno alla consegna dei titoli abilitativi sarà riconosciuto un aggio, che verrà detratto nella rendicontazione prima dell'aggio da versare al Comune.
9. La ditta aggiudicataria dovrà consentire all'Amministrazione comunale la consultazione, in tempo reale, degli incassi registrati dalla vendita dei titoli stessi per giorni, numero di consegna, punti vendita.

#### **Art. 6 DURATA DELLA CONCESSIONE**

1. La durata della concessione è stabilita in anni 2 (due) con decorrenza dalla data di consegna del servizio.
2. Il mancato inizio del servizio in tal giorno determinerà la revoca dell'affidamento con incameramento della cauzione, fatto salvo il diritto al risarcimento dell'eventuale maggior danno e del mancato guadagno da parte dell'Amministrazione Comunale.
3. Il contratto non potrà essere rinnovato.
4. Al termine del rapporto contrattuale, qualora non fosse stato ancora individuato il soggetto incaricato alla prosecuzione del servizio, l'aggiudicatario sarà tenuto a garantire il prolungamento dello stesso, alle medesime condizioni, con le modalità di cui all'art. 106 del D.lgs. n. 50/2016.
5. L'Amministrazione potrà, come previsto dall'art. 106, comma 12, del D.Lgs.50/2016, sempre ordinare l'esecuzione del servizio in misura inferiore o superiore, rispetto a quanto previsto nel contratto, nel limite di un quinto dell'importo di contratto stesso, alle condizioni previste nel contratto originario.
6. Nel caso di mancata collaborazione nella fase di subentro del nuovo gestore al termine della concessione, l'Amministrazione Comunale potrà applicare la penalità prevista all'art. 32.
7. La gestione del presente servizio è regolata dalle seguenti disposizioni legislative e regolamentari per quanto applicabili:
  - a) D.Lgs. 30 Aprile 1992, n. 285 e ss.mm.ii.;
  - b) D.Lgs. 18 Agosto 2000, n. 267 e ss.mm.ii.;
  - c) D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.
  - d) Normativa vigente relativa all'oggetto della concessione ed alle attività ad essa connesse e correlate.
8. L'appalto è regolato dalle norme del presente capitolato che la ditta aggiudicataria accetta integralmente, nessuna esclusa, obbligandosi alla loro completa ed incondizionata osservanza.
9. Non si applica la tassa per l'occupazione di suolo pubblico (TOSAP).

## **Art. 7 APPONTAMENTO E MANUTENZIONE DELLA SEGNALETICA**

1. L'aggiudicatario, entro 1 (mese) mesi dalla stipula del contratto, dovrà procedere all'approntamento dell'intera segnaletica orizzontale e verticale relativa alle aree di parcheggio a pagamento, sotto la direzione del Corpo di Polizia Municipale.
2. Dovrà altresì procedere al rifacimento (manutenzione ordinaria) della segnaletica orizzontale ogni anno ed ogni qual volta (manutenzione "straordinaria") se ne renda necessario.
3. Sarà onere del concessionario effettuare la manutenzione della segnaletica stradale oltre che fornire, installare e provvedere alla relativa manutenzione della segnaletica verticale che si renderà necessaria per la gestione delle aree di sosta in concessione:
  - a) Segnali figura II 76 Art. 120 del Reg. Esec. C.d.S. integrati da pannello descrittivo con indicazione dell'orario in cui vige l'obbligo del pagamento per la sosta, delle modalità di pagamento, delle relative tariffe e della disposizione di sosta dei veicoli, secondo le direttive e le intese raggiunte con il Corpo di Polizia Municipale; - segnali bifacciali d'individuazione dei parcometri, da collocare in prossimità degli stessi in adeguato numero;
  - b) eventuale ulteriore segnaletica indispensabile per la corretta comprensione della regolamentazione e sicura razionalizzazione della circolazione nelle zone a pagamento (ad esempio figura II 74 art. 120, figura II 75 art. 120, figura II 76 art. 120 e relativi pannelli integrativi);
  - c) eventuali dissuasori a protezione dei parcometri.
4. Il concessionario dovrà provvedere all'immediata manutenzione o sostituzione della segnaletica verticale danneggiata.
5. Il concessionario dovrà comunque provvedere al ripristino entro 3 (tre) giorni dal ricevimento della segnalazione formale che sarà inviata dai competenti uffici della Polizia Municipale a mezzo fax, o attraverso mail/pec.
6. Sarà onere del concessionario effettuare e provvedere alla manutenzione della seguente segnaletica orizzontale:
  - a) Stalli di sosta di colore blu;
  - b) zebraure bianche per escludere le soste presso i parcometri o per completare e raccordare adeguatamente la segnaletica blu;
  - c) attraversamenti pedonali insistenti nelle zone a pagamento;
  - d) stalli di sosta gialli e rosa riservati a particolari categorie di utenti ubicati nelle zone a pagamento;
  - e) linea di margine della carreggiata nelle zone a pagamento;
  - f) ulteriore segnaletica indispensabile per la corretta comprensione della regolamentazione nonché sicura e razionale organizzazione della circolazione nelle zone a pagamento.
7. Il concessionario dovrà utilizzare, per la manutenzione e realizzazione della segnaletica orizzontale, vernici conformi alle prescrizioni tecniche del Codice della Strada e delle specifiche leggi in materia che garantiscano un alto grado di durata nel tempo e di rifrangenza, secondo le indicazioni che saranno fornite dal servizio di segnaletica stradale del Comune, così da limitare nel tempo le operazioni di ritracciatura. La segnaletica orizzontale dovrà essere ritracciata qualora non più chiaramente e inequivocabilmente visibile o su richiesta dell'amministrazione comunale, e comunque almeno ogni anno dall'ultimo intervento di rifacimento. Gli eventuali interventi di ritracciatura dovranno avvenire in orari e giorni che limitino al massimo i disagi per l'utenza.
8. Il concessionario dovrà comunque provvedere alla progettazione dell'intero sistema di segnaletica orizzontale e verticale che sottoporrà all'amministrazione comunale per approvazione quale parte integrante del Piano generale

di messa in esercizio delle aree date in concessione. Ogni modifica che il concessionario desiderasse apportare alla segnaletica dovrà essere preventivamente concordata con il servizio segnaletica stradale dell'Ente.

#### **Art. 8 ONERI PER IL CONCESSIONARIO**

1. Il concessionario assumerà a proprio carico tutti gli oneri previsti dal presente capitolato. A tal fine il sistema di gestione della sosta dovrà garantire il controllo dell'occupazione delle piazzole di sosta a pagamento, attraverso la collocazione di parcometri debitamente omologati, così come previsto all'art. 3. Tutti gli interventi necessari alla manutenzione e/o installazione degli apparati elettronici ed elettromeccanici, quali opere edili o ancoraggi al suolo dei basamenti, l'eventuale alimentazione da rete elettrica, l'eventuale collegamento telefonico o radio degli stessi, saranno a completo carico del concessionario e dovranno essere eseguiti entro 10 giorni dalla consegna delle aree date in concessione.
2. Il concessionario, oltre ad assicurare a sua cura e spese la fornitura di materiali di consumo, l'ordinaria e straordinaria manutenzione relativa a tutti i parcometri e lo smaltimento dei rifiuti prodotti (pile – batterie, etc.) secondo le vigenti norme di legge sulla protezione ambientale, dovrà assicurare l'adeguamento e la sostituzione, a proprie spese, di quei parcometri che nel corso della gestione fossero asportati o messi fuori uso a causa di atti vandalici o diventassero comunque inservibili inutilizzabili per qualsiasi altra ragione.
3. Il Concessionario è tenuto a provvedere alle procedure di aggiornamento dei sistemi informatici di gestione del servizio.
4. Le attrezzature installate dal Concessionario sono recuperate dallo stesso senza oneri per l'Amministrazione comunale, una volta scaduto il periodo di concessione, garantendo, a proprie spese, il ripristino dello stato dei luoghi.
5. Compete altresì al concessionario, previo accordo con il Comando di Polizia Municipale, mettere a disposizione gli avvisi di accertamento delle violazioni di norma anche attraverso dispositivi elettronici (palmari) e quant'altro sia necessario alla gestione.
6. Il concessionario dovrà anche esercitare la vigilanza e il controllo delle auto in sosta mediante l'impiego di ausiliari del traffico per almeno n. 30 ore settimanali per turno (30 ore turno antimeridiano e 30 ore turno pomeridiano), con la presenza giornaliera e contemporanea sul territorio di almeno n. 4 ausiliari del traffico per turno di servizio. Il tutto da documentare con opportuni stati di servizio, debitamente compilati giorno per giorno dal personale impiegato. In particolare sul registro delle presenze dovranno essere giornalmente indicati il nome degli addetti la data e l'ora di entrata in servizio, l'inizio e la fine delle pause, l'ora di cessazione del servizio. La ditta concessionaria si impegna ad ottemperare a tutte le disposizioni che di volta in volta verranno impartite dal Comando di Polizia Municipale per le esigenze del servizio e nell'interesse del Comune. L'amministrazione si riserva la possibilità di verificare l'effettiva presenza in servizio del personale, eventuali mancanze rilevate saranno comunicate e potranno costituire, qualora ripetutamente verificate per più di 5 volte in un anno, causa di rescissione del contratto. Il concessionario dovrà avere un recapito telefonico in loco per garantire la sua reperibilità e dovrà comunicarlo al Comando di Polizia Municipale.
7. Tutte le spese, relative alla formazione del personale, alla eventuale prevendita delle schede magnetiche, elettroniche, al rilascio degli abbonamenti, sono a carico del concessionario. Tali procedure dovranno essere improntate secondo criteri di massima rapidità ed efficienza.

8. Le attività di gestione del servizio saranno svolte dal concessionario con la propria organizzazione aziendale. Il concessionario è obbligato al rispetto di tutte le vigenti normative di carattere previdenziale, assistenziale, assicurativo, nei confronti del personale dipendente nonché a corrispondere allo stesso tutto quanto previsto dalle vigenti normative contrattuali. L'acquisizione periodica del D.U.R.C. è funzionale alla verifica della regolarità contributiva della ditta, requisito essenziale per il mantenimento della capacità di contrarre con la P.A.
9. Il concessionario è obbligato a rispondere direttamente nei confronti dell'Amministrazione per tutto quanto connesso con le attività del suo personale.
10. L'Amministrazione Comunale, sulla base dell'organizzazione del servizio e dell'offerta della ditta aggiudicataria, si riserva la facoltà di richiedere eventuali adeguamenti tecnici, a parità di costo, che si rendano necessari per una migliore qualità dei servizi complessivamente svolti nei confronti dell'ente appaltante.
11. **Il concessionario è tenuto ad indicare un indirizzo di pec per le comunicazioni con la stazione appaltante, ed indicare in sede di stipula del contratto il responsabile dell'esecuzione.**

#### **Art. 9 ATTIVITA' DI CONTROLLO E ACCERTAMENTO DELLE VIOLAZIONI**

1. L'aggiudicatario dovrà provvedere al controllo sistematico e capillare della sosta nelle aree in concessione tramite almeno n. 8 (otto) ausiliari della sosta, appositamente nominati con Decreto del Sindaco ai sensi dell'art. 17, comma 132, della legge n. 127/97.
2. L'Amministrazione Comunale rimane estranea ai rapporti giuridici ed economici intercorrenti tra la ditta concessionaria ed il suo personale. E' fatto, comunque, obbligo alla concessionaria di trasmettere entro 15 giorni dall'aggiudicazione tutta la documentazione afferente la regolarità delle posizioni lavorative dei dipendenti da impiegare per l'esecuzione del servizio.
3. Gli ausiliari della sosta dovranno possedere i requisiti professionali e morali previsti dalla normativa vigente, e dovranno essere dotati di divisa.
4. Sono a carico della concessionaria tutte le spese relative al vestiario, alla dotazione di strumenti, materiale, modulistica e quant'altro indispensabile per i controlli e la contestazione delle violazioni.
5. I verbali potranno essere anche redatti con sistemi informatici (computer palmari) compatibili con i sistemi informatici del Comando Polizia Municipale, ovvero delle eventuali ditte esterne concessionarie del servizio di gestione e riscossione delle sanzioni per le violazioni accertate. Il sistema informatico degli eventuali palmari (o altre strumentazioni di rilevamento dei divieti di sosta) deve garantire la tutela dei dati personali ai sensi del vigente T.U. sulla privacy, D.Lgs. n. 196/2003 e ss.mm.ii., ed essere dotato di sistemi che garantiscano l'inviolabilità e la non manomissione degli stessi.
6. Nel caso la verbalizzazione venga effettuata "*manualmente*" con l'utilizzo di appositi verbali cartacei di accertamento, questi dovranno essere numerati progressivamente e contenuti in blocchi.
7. I blocchi (anch'essi numerati progressivamente) dovranno essere consegnati all'Ufficio preposto integri, e contenere l'originale di ogni verbale come da progressivo numerico.
8. Le copie dei verbali di accertamento, o i dati informatici delle sanzioni elevate con palmari, dovranno essere messe a disposizione della Polizia Municipale e/o delle eventuali ditte concessionarie del servizio di gestione delle procedure sanzionatorie, con consegna nelle giornate di Lunedì e Giovedì. Ove una delle suddette giornate cadesse in giorno festivo, la consegna dovrà avvenire nella giornata successiva. Saranno fatti salvi eventuali diversi accordi col Comando di Polizia Municipale.

9. Il controllo capillare e sistematico delle aree soggette al pagamento dovrà essere garantito da almeno n. 8 ausiliari della sosta, da valutare tenendo conto sia dell'estensione territoriale delle zone a pagamento, sia dell'eventuale utilizzo di sistemi tecnologici di controllo remoto del pagamento e prendendo altresì in considerazione eventuali altre tecnologie proposte in sede di gara.
10. Il concessionario dovrà garantire, durante tutto l'arco dell'anno, la presenza giornaliera e contemporanea sul territorio di almeno n. 4 ausiliari della sosta per turno di servizio.
11. La modulistica, le modalità operative e quant'altro relativo alla fase di accertamento delle violazioni e la gestione delle stesse, dovranno essere soggette a preventivo nulla osta del Comando di Polizia Municipale. Per il non rispetto delle condizioni previste nel presente articolo potranno essere applicate le penali di cui all'art. 32.

#### **Art. 10 VERSAMENTO COMPENSO**

1. L'amministrazione Comunale, per il tramite del Comando di Polizia Municipale, procederà trimestralmente alla verifica degli incassi dei parcometri, rilevando i dati statistici emessi dagli apparati in funzione acquisendo le copie del registro corrispettivi incassati a fronte degli abbonamenti rilasciati.
2. L'aggiudicatario verserà al Comune di Misilmeri (PA), con cadenza trimestrale, l'importo complessivo derivante dal seguente calcolo -  $[30,00\% \text{ (trentapercento)} + \text{incremento percentuale di rialzo}] \times \text{Totale importo degli introiti accertati}$  nel periodo di riferimento - su apposito conto corrente intestato al Comando di Polizia Municipale.
3. Gli incassi derivanti dall'applicazione delle contravvenzioni non sono computate negli introiti di cui sopra poiché verranno incassate integralmente dal Comune.
4. L'Amministrazione Comunale potrà in ogni momento richiedere la documentazione analitica relativa agli incassi derivanti dal servizio di parcheggio a pagamento e richiedere altresì di accedere ai parcometri al fine di controllare l'esattezza dei dati ed il regolare funzionamento delle apparecchiature.
5. Il versamento oltre i termini e la mancata presentazione della documentazione richiesta potranno comportare l'applicazione delle penali di cui all'art. 32.
6. In nessun caso l'aggiudicatario del servizio potrà sospendere o ritardare il pagamento del corrispettivo dovuto.

#### **Art. 11 VALORE DELLA CONCESSIONE**

1. Il presente appalto ha un valore contrattuale complessivo presunto annuo di € 233.512,65 (Euro duecentotrentatremilacinquecentododici/65), oltre IVA e un valore complessivo presunto (due anni) per tutta la durata dell'appalto di € 467.025,30 (Euro quattrocentosessantasettemilaventicinque/30) oltre Iva.

#### **Art. 12 REQUISITI DEL CONCESSIONARIO**

1. L'aggiudicatario deve possedere i seguenti requisiti:
  - a) **Requisiti di idoneità professionale**
    - I. Iscrizione alla camera di commercio territorialmente competente per l'attività oggetto della presente gara. In caso di R.T.I. o imprese aderenti al contratto di rete il suddetto requisito di idoneità professionale deve essere posseduto da tutti i soggetti costituendo il raggruppamento.
  - b) **Requisiti di capacità economico - finanziaria**
    - I. Avere realizzato negli ultimi tre esercizi disponibili un fatturato annuo minimo non inferiore ad € 116.756,33 (pari a 0,50 volte l'importo annuale posto a base di gara).

Tale requisito viene richiesto in quanto rappresenta un parametro di affidabilità con cui possono essere selezionati i concorrenti tenendo conto dell'entità, della tipologia e della complessità del servizio.

- II. Avere realizzato negli ultimi tre esercizi disponibili un fatturato annuo minimo non inferiore ad € 81.729,43 (pari a 0,35 volte l'importo annuale posto a base di gara) nel settore di attività oggetto dell'appalto.

Si specifica che per ultimi tre esercizi di cui ai precedenti punti, il periodo di riferimento da tenere in considerazione è rappresentato dagli ultimi tre anni per i quali risulta effettuato, alla data di pubblicazione del bando, il deposito del relativo bilancio (2014 – 2015- 2016).

**c) Requisiti di capacità tecnico - organizzativa**

- I. Avere effettuato nell'ultimo triennio (2014 – 2015- 2016) attività oggetto del presente capitolato in almeno n. 1 Comune avente un numero di abitanti pari o superiore a quello della Stazione Appaltante (presentare certificazioni rilasciate dagli Enti).

- II. Dichiarazione di avere visionato le vie e le piazze indicate nel presente capitolato.

La regolamentazione del possesso dei requisiti di cui ai punti precedenti è specificatamente trattata del disciplinare di gara.

**Art. 13 CALCOLO PRESUNTO DEGLI INTROITI DERIVANTI DALLA GESTIONE DEL**

**SERVIZIO**

A	Numero stalli a pagamento	702
B	Durata giornaliera del servizio	8
C	Tariffa media oraria (Tariffa <sub>PRIMA ORA</sub> + Tariffa <sub>1/2 DI ORA</sub> )/2	€ 0,40
D	I.V.A. 22 %	€ 0,07
E	Tariffa oraria al netto di I.V.A.	€ 0,33
F	Percentuale occupazione dei parcheggi	40%
G	Introito teorico giornaliero (A x B x E x F)	€ 741,31
H	Durata annua del servizio	315
	Introito annuo presunto per parcheggi a tariffa (G x H)	€ 233.512,65

**Art. 14 PERSONALE ADDETTO AL CONTROLLO**

- I. L'Aggiudicatario curerà la funzione di prevenzione ed accertamento della violazioni in materia di sosta servendosi di controllori, denominati "ausiliari della sosta", nominati ai sensi dell'art. 17, comma 132, della Legge 127/1997 e successive modifiche ed integrazioni, secondo quanto presentato in sede di offerta.

2. Il personale avente la qualifica di ausiliario del traffico o della sosta, provvederà ad accertare il rispetto delle disposizioni riguardante la sosta a pagamento dei veicoli nelle aree oggetto del servizio espletando attività di prevenzione e di accertamento delle violazioni in materia di circolazione stradale secondo la normativa vigente.
3. Gli ausiliari del traffico dovranno essere in numero non inferiore a 8 (otto) unità escluso il personale amministrativo da destinare all'Ufficio di front office.
4. La presenza del personale ausiliare di controllo dovrà essere garantita per tutto l'arco del servizio giornaliero conformemente ad eventuali ordini di servizio allo scopo emessi dal Dirigente del Settore Polizia Municipale.
5. Gli Ausiliari della sosta dovranno sempre comportarsi con correttezza, civismo, senso di responsabilità e tenere, in ogni caso, un atteggiamento consono all'incarico di pubblico servizio cui sono preposti. In ogni caso il personale suddetto dovrà essere cortese e rispettoso verso gli utenti e/o trasgressori ai quali dovrà fornire ogni informazione richiesta che si riferisca alla sosta e circolazione delle aree oggetto di controllo.
6. Il Comune concedente non è tenuto a corrispondere trattamenti retributivi ai dipendenti del concessionario dei servizi non sussistendo alcuna responsabilità di tipo solidale. Il Comune concedente non assume alcuna responsabilità per danni o incidenti che si verificano durante il servizio e vedano coinvolto detto personale. Il Comune concedente viene, comunque, riconosciuto indenne, da parte del concessionario dei servizi, da ogni onere e responsabilità, anche verso terzi, derivanti dalla gestione dei servizi.
7. Il personale da adibire alle funzioni di prevenzione ed accertamento dovrà possedere specifica idoneità ed essere in possesso dei seguenti requisiti:
  - a) Età non inferiore a 18 anni;
  - b) Cittadinanza italiana o di uno stato membro UE;
  - c) Posizione regolare nei confronti degli obblighi di leva
  - d) Assenza di dispensa dall'elettorato attivo;
  - e) Assenza di condanne penali e non avere procedimenti penali in corso; Possesso della licenza della scuola dell'obbligo;
  - f) Possesso di patente di guida cat. "B" o superiore;
8. Qualora siano accertate delle violazioni in materia di sosta a pagamento, gli ausiliari della sosta provvederanno alla redazione di un verbale di contestazione, secondo quanto previsto dagli artt. 200 e 201 del Codice della Strada e secondo le specifiche previsioni di legge e, segnatamente, con i contenuti indicati dall'art. 383 del Regolamento di esecuzione e di attuazione del Codice della Strada. Copia del verbale di accertamento dovrà essere consegnata al trasgressore, se presente al momento dell'accertamento o se sopraggiunto immediatamente dopo. Ove il trasgressore risulti assente, l'ausiliare provvederà a lasciare sul veicolo un avviso dell'accertamento eseguito.
9. Gli accertatori sono autorizzati a richiedere l'esibizione dei documenti al trasgressore, al solo fine della compilazione del verbale e qualora si proceda ad una contestazione immediata.
10. Gli accertatori potranno anche disporre l'applicazione di sanzioni accessorie quali, in particolare, la rimozione ed il blocco del veicolo ai sensi dell'art. 215 del Codice della Strada.
11. Le oblazioni "*brevi manu*" afferenti all'illecito di cui all'art. 207 del Codice della Strada dovranno avvenire unicamente nelle mani del personale di Polizia Municipale, con assoluto divieto di operazioni traslative dell'Ausiliario del traffico al predetto personale.
12. Il verbale elevato sarà trasmesso, con sollecitudine, al Comando di Polizia Municipale per i successivi adempimenti di competenza.

13. Nessun corrispettivo sarà dovuto dal Comune di Polizia Municipale alla società concessionaria per lo svolgimento delle sopra indicate attività di accertamento e contestazione. Nessun provento derivante dagli accertamenti operati dai Ausiliari della sosta dipendenti del Concessionario sarà devoluta alla società concessionaria.
14. L'Amministrazione si riserva la facoltà di esercitare i controlli relativi allo svolgimento del servizio, attraverso il competente Settore Polizia Municipale.

#### **Art. 15 RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI POLIZIA MUNICIPALE**

1. Responsabile del servizio per conto del Comune di Polizia Municipale è il Dirigente Comandante della Polizia Municipale il quale, direttamente o per tramite di un suo delegato risulta l'unico autorizzato a:
  - a) Fornire al Gestore indicazioni e/o prescrizioni finalizzate al miglior svolgimento del servizio, nei limiti di cui al presente capitolato;
  - b) vigilare sulla corretta gestione del servizio;
  - c) vigilare sulla corretta rimozione e messa in opera delle attrezzature;
  - d) chiedere integrazioni documentali a giustificazione del corretto svolgimento del servizio;
  - e) proporre la risoluzione del contratto in caso di reiterata inosservanza delle norme contrattuali.
2. L'organizzazione dell'attività di gestione dei verbali, successiva alla loro redazione è coordinata dall'Ufficio del Comando di Polizia Municipale, avvalendosi dell'Ufficio "front office" appositamente istituito. Al predetto Ufficio di Polizia Municipale compete anche un'attività di indirizzo, pianificazione e controllo degli accertatori ed una costante assistenza ed organizzazione del servizio da questi svolto.

#### **Art. 16 MODALITA' DI AGGIUDICAZIONE DELL'APPALTO DI CONCESSIONE DI SERVIZI**

1. La concessione del servizio sarà affidata, ai sensi del Decreto Legislativo n° 50/2016 (Codice dei Contratti Pubblici) art. 60 con procedura aperta e pubblicazione sulla G.U.R.S., sul sito istituzionale dell'Ente, sul profilo committente di questa Amministrazione Comunale e sul sito della C.U.C., sulla piattaforma ANAC, sul sito del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e all'Albo Pretorio di questo Ente.
2. La valutazione dell'offerta sarà effettuata in favore dell'operatore economico che offrirà la percentuale unica di rialzo maggiore, da aggiungere, attraverso operazione di somma, alla percentuale posta a base di gara del 30 %. Tale valore percentuale così determinato sarà applicato alle somme effettivamente introitate dal concessionario iva esclusa, quale canone concessorio da versare all'Ente. Si procederà all'individuazione e verifica delle offerte anormalmente basse ai sensi dell'art. 97 del D.Lgs. n. 50/2016.

#### **Art. 17 CAUZIONE PROVVISORIA**

1. Ai sensi dell'articolo 93, commi 1 e 2 del D.lgs. n.50/2016 è richiesta una cauzione provvisoria pari al 2% (due per cento) dell'importo preventivato del servizio da affidare, comprensivo degli oneri per la sicurezza, da prestare al momento della presentazione dell'offerta.

#### **Art. 18 GARANZIA FIDEIUSSORIA O CAUZIONE DEFINITIVA**

1. Ai sensi dell'articolo 103, comma 1, del D.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., è richiesta una garanzia fideiussoria, a titolo di cauzione definitiva, pari al 10% (dieci per cento) dell'importo contrattuale; qualora l'aggiudicazione sia fatta in favore di un'offerta superiore alla percentuale a base di gara in misura del 10 per cento, la garanzia fideiussoria è

aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10 per cento; qualora il rialzo offerto sia superiore al 20 per cento, l'aumento è di due punti percentuali per ogni punto di rialzo eccedente la predetta misura percentuale.

2. La garanzia fideiussoria è prestata mediante atto di fideiussione rilasciato da una banca o da un intermediario finanziario autorizzato o polizza fideiussoria rilasciata da un'impresa di assicurazione, in conformità alle prescrizioni di cui all'articolo 103, commi 2 e 3 del D.Lgs. n. 50/2016. La garanzia è presentata in originale alla Stazione appaltante prima della formale sottoscrizione del contratto, anche limitatamente alla scheda tecnica.
3. La garanzia è progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo del 75 per cento dell'iniziale importo garantito; lo svincolo è automatico, senza necessità di benestare del committente, con la sola condizione della preventiva consegna all'istituto garante, da parte dell'appaltatore o del concessionario, degli stati di avanzamento dei lavori o di analogo documento, in originale o in copia autentica, attestanti l'avvenuta esecuzione.
4. La garanzia, per il rimanente ammontare residuo del 25 per cento, cessa di avere effetto ed è svincolata automaticamente all'emissione del certificato di collaudo provvisorio oppure del certificato di regolare esecuzione; lo svincolo e l'estinzione avvengono di diritto, senza necessità di ulteriori atti formali, richieste, autorizzazioni, dichiarazioni liberatorie o restituzioni.
5. La Stazione appaltante può avvalersi della garanzia fideiussoria, parzialmente o totalmente, per le spese dei lavori o servizi da eseguirsi d'ufficio nonché per il rimborso delle maggiori somme pagate durante l'appalto in confronto ai risultati della liquidazione finale; l'incameramento della garanzia avviene con atto unilaterale della Stazione appaltante senza necessità di dichiarazione giudiziale, fermo restando il diritto dell'appaltatore di proporre azione innanzi l'autorità giudiziaria ordinaria.
6. La garanzia fideiussoria è tempestivamente reintegrata nella misura legale di cui al combinato disposto dei commi 1 e 3 qualora, in corso d'opera, sia stata incamerata, parzialmente o totalmente, dalla Stazione appaltante; in caso di variazioni al contratto per effetto di successivi atti di sottomissione, la medesima garanzia può essere ridotta in caso di riduzione degli importi contrattuali, mentre non è integrata in caso di aumento degli stessi importi fino alla concorrenza di 1/5 dell'importo originario.

#### **Art. 19 RIDUZIONE DELLE GARANZIE**

1. Ai sensi dell'art. 93 del D.lgs. n. 50/2016, l'importo della cauzione provvisoria di cui all'articolo 16 e l'importo della garanzia fideiussoria di cui all'articolo 17 sono ridotti al 50 per cento per i concorrenti ai quali sia stata rilasciata, da organismi accreditati ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45012 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, la certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9001, oppure la dichiarazione della presenza di elementi significativi e tra loro correlati di tale sistema, di cui all'articolo 2, comma 1, lettera q) oppure lettera r), del D.P.R. n. 34 del 2000.
2. In caso di associazione temporanea di concorrenti di tipo orizzontale le riduzioni di cui al presente articolo sono accordate qualora il possesso del requisito di cui al comma 1 sia comprovato da tutte le imprese in associazione.
3. In caso di associazione temporanea di concorrenti di tipo verticale le riduzioni di cui al presente articolo sono accordate esclusivamente per le quote di incidenza delle lavorazioni appartenenti alle categorie assunte integralmente da imprese in associazione in possesso del requisito di cui al comma 1; tale beneficio non è frazionabile tra imprese che assumono lavorazioni appartenenti alla medesima categoria.

4. Il possesso del requisito di cui al comma 1 è comprovato dall'annotazione in calce alla attestazione SOA ai sensi dell'articolo 4, comma 3, del D.P.R. n. 34 del 2000.
5. Il possesso del requisito di cui al comma 1 può essere comprovato dalla certificazione rilasciata dall'organismo accreditato qualora:
  - a) L'impresa abbia utilizzato, per la gara e per l'eventuale aggiudicazione, una qualificazione per una classifica non superiore alla II;
  - b) l'impresa sia in possesso di attestazione SOA in corso di validità ma il possesso del requisito di cui al comma 1 non sia stato ancora annotato sulla predetta attestazione, a condizione che l'impresa abbia già presentato istanza alla SOA per il relativo aggiornamento;
  - c) l'impresa non sia tenuta al possesso dell'attestazione SOA.

#### **Art. 20 SUB CONCESSIONE E SUBAPPALTO**

1. E' vietata all'aggiudicatario la cessione e il subappalto del contratto.

#### **Art. 21 ASSICURAZIONI OBBLIGATORIE**

1. L'affidatario libera il Comune da ogni onere e rischio assumendosi ogni responsabilità in ordine ai danni diretti o indiretti che potessero derivare dalla gestione del servizio, per azioni od omissioni proprie, e/o dei suoi dipendenti e/o di terzi.
2. L'affidatario dovrà adottare, nella gestione del servizio e nell'esecuzione delle forniture, tutti i provvedimenti e le cautele necessarie per garantire la vita e l'incolumità degli operai e di terzi e per non produrre danni a beni pubblici e privati, rimanendo espressamente inteso e convenuto che assumerà ogni responsabilità sia civile che penale nel caso di infortunio, dalla quale si intende perciò sollevato nella forma più ampia e tassativa il Comune, e che resterà a carico del concessionario medesimo il completo risarcimento dei danni predetti.
3. I controlli da parte del Comune non diminuiscono o sostituiscono la responsabilità del concessionario e/o di terzi in relazione agli obblighi nascenti dal rapporto contrattuale.
4. L'affidatario deve essere in possesso, per tutto il periodo di durata del contratto, delle coperture assicurative previste dalla normativa vigente che garantiscano comunque il risarcimento dei danni a persone o cose eventualmente prodotti nell'esecuzione della fornitura e del servizio di gestione. A titolo esemplificativo e senza limitazioni di sorta, l'affidatario risponde dei danni a cose (sia di proprietà di terzi che del Comune di Misilmeri), a persone, derivanti da guasti, incendio e quant'altro.
5. A tal fine, l'affidatario deve provvedere alla copertura di detti rischi mediante polizza/e assicurativa/e di responsabilità civile verso terzi. Il massimale per l'assicurazione contro la responsabilità civile verso terzi dovrà essere almeno pari € 1.000.000,00 con il limite di almeno € 500.000,00 per ogni sinistro a persona e di almeno € 500.000,00 per danni a cose.
6. La/e suddetta/e polizza/e dovranno essere consegnate, in copia, al Comune prima della sottoscrizione del contratto o comunque prima della consegna delle aree se effettuata nelle more della stipulazione, munita della quietanza in segno d'attestazione di vigenza, e successivamente esibita annualmente, debitamente quietanzata.
7. Resta inteso che resteranno a carico dell'affidatario stesso, tutte le franchigie o gli eventuali scoperti presenti nella/e polizza/e di assicurazione, così come lo stesso provvederà direttamente al risarcimento dei danni per

qualsiasi motivo non messi a liquidazione dalla/e Compagnia/e di Assicurazione per mancato pagamento dei premi, per restrittive interpretazioni delle condizioni contrattuali, ecc.

## **Art. 22 OBBLIGHI GENERALI DELLA DITTA CONCESSIONARIA**

1. La ditta affidataria ha l'obbligo di rispettare la normativa sulla privacy e sul trattamento dei dati personali (D.Lgs. 196/2003 e ss.mm.ii.)
2. Dovrà altresì rispettare rigorosamente il segreto d'ufficio sui dati trattati e vigilare che anche il proprio personale dipendente si comporti in ossequio alla predetta normativa.
3. In particolare varranno le seguenti condizioni:
  - a) Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 29 del D.Lgs. 196/03 (e ss.mm.ii.) la ditta concessionaria viene designata Responsabile del trattamento dati di cui al presente incarico;
  - b) in quanto tale darà esecuzione agli obblighi derivanti dal D.Lgs 196/03;
  - c) procederà alla verifica ed all'aggiornamento degli incaricati al trattamento dei dati personali.
4. L'affidatario s'impegna espressamente a:
  - a) Impiegare, a sua cura e spese, tutte le strutture ed il personale necessario per l'esecuzione dei servizi secondo quanto specificato nel contratto, nei suoi Allegati e negli atti richiamati nelle premesse;
  - b) Rispettare, per quanto applicabili, le norme internazionali UNI EN ISO vigenti per la gestione e l'assicurazione della qualità delle proprie prestazioni.
  - c) Predisporre tutti gli strumenti e i metodi, comprensivi della relativa documentazione, atti a consentire all'Amministrazione Comunale di monitorare la conformità del servizio alle norme previste nel Contratto.
  - d) Predisporre tutti gli strumenti e i metodi, comprensivi della relativa documentazione, atti a garantire elevati livelli di servizi, ivi compresi quelli relativi alla sicurezza e riservatezza.
  - e) Relativamente al servizio di controllo e accertamento delle violazioni, osservare tutte le indicazioni operative, d'indirizzo e di controllo che a tale scopo saranno predisposte e comunicate dal Corpo di Polizia Municipale di Polizia Municipale.
  - f) Relativamente al servizio di gestione delle aree soggette a parcheggio a pagamento, osservare tutte le indicazioni operative, di indirizzo e di controllo, di manutenzione ordinaria, straordinaria e di custodia, che a tale scopo saranno predisposte e comunicate dall'Ufficio Segnaletica del Corpo di Polizia Municipale del Comune di Polizia Municipale.
  - g) Comunicare tempestivamente all'Amministrazione Comunale le eventuali variazioni intervenute nella propria struttura organizzativa, indicando analiticamente i nominativi dei nuovi responsabili.
  - h) Man levare e tenere indenne l'Amministrazione Comunale da tutte le conseguenze derivanti dall'eventuale inosservanza delle norme e prescrizioni tecniche di sicurezza, di igiene e sanitarie vigenti.
  - i) Rispettare, anche nell'espletamento di eventuali ed accessori lavori richiesti per la gestione del servizio e per la fornitura indicata nel presente capitolato, tutte le normative applicabili vigenti e obbligatorie.
  - j) Versare tutte le spese, imposte e tasse inerenti e conseguenti la stipula del contratto di concessione.
5. L'affidatario si obbliga a:
  - a) Consentire all'Amministrazione Comunale, a mezzo di propri funzionari, di procedere, in qualsiasi momento e anche senza preavviso, alle verifiche della piena e corretta esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto nonché a prestare la propria collaborazione per consentire lo svolgimento di tali verifiche;

- b) a rispettare tutte le indicazioni relative alla buona e corretta esecuzione contrattuale che dovessero essere impartite dall'Amministrazione Comunale;
  - c) dare immediata comunicazione all'Amministrazione di ogni circostanza che abbia influenza sull'esecuzione delle attività di cui al contratto;
  - d) ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, ivi compresi quelli in tema di igiene e sicurezza, in materia previdenziale e infortunistica, assumendo a proprio carico tutti i relativi oneri
  - e) applicare nei confronti di tutti i propri dipendenti le condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi nazionali di lavoro di categoria, tenendo presente le località di svolgimento delle attività.
6. L'affidatario, a mezzo del proprio Responsabile dell'esecuzione dovrà curare il coordinamento di tutte le operazioni verificandone i tempi e le modalità nel rispetto del presente contratto e procedere all'aggiornamento e verifica degli incarichi per il trattamento dei dati personali, comunicando altresì le singole determinazioni all'Amministrazione Comunale.
7. Il concessionario prima della consegna del servizio, dovrà presentare una relazione dettagliata sulle modalità di svolgimento del servizio secondo le condizioni stabilite da capitolato, la quale dovrà essere approvata per accettazione dalla stazione appaltante.

#### **Art. 23 NORME SUL PERSONALE**

1. L'affidatario è tenuto ad osservare e far osservare tutte le disposizioni in materia di assicurazioni sociali e previdenziali e di assunzioni obbligatorie; ad applicare tutte le norme contenute nei C.C.N.L. di categoria del settore; a curare che nella esecuzione della fornitura e gestione del servizio siano adottati i provvedimenti e le cautele necessarie per garantire la sicurezza del personale addetto e dei terzi e per evitare danni a beni pubblici e privati, nonché ad osservare e far osservare tutte le vigenti norme, con particolare riferimento al D.Lgs. n. 81/2008 e ss.mm.ii., agli effetti della prevenzione degli infortuni sul lavoro.
2. L'organico previsto dovrà essere precisato in un elenco nominativo da cui sia desumibile il numero degli addetti, le categorie e le posizioni INPS ed INAIL.
3. Eventuali cessazioni o nuove assunzioni dovranno essere immediatamente comunicate all'Amministrazione Comunale.
4. L'Amministrazione comunale si riserva la facoltà di risolvere il contratto e di escludere la concessionaria dalle future gare in caso di violazione degli obblighi contrattuali assunti in tema di trattamento economico dei lavoratori e di rispetto delle norme di sicurezza.
5. Per quanto concerne gli ausiliari della sosta, gli stessi dovranno essere obbligatoriamente assunti con rapporto di lavoro subordinato.

#### **Art. 24 VESTIARIO AUSILIARI DEL TRAFFICO**

1. Gli ausiliari dovranno essere dotati di tessera di riconoscimento, esposta in modo ben visibile durante il servizio e di uniforme (vestiario) che ne consenta una facile individuazione e sia conforme alle norme vigenti in materia di lavoro nelle aree interessate dalla circolazione veicolare.

2. Le uniformi degli ausiliari, inoltre, che non dovranno generare confusione con quelle della Polizia Municipale o delle altre Forze di Polizia o con le uniformi dei dipendenti Comunali, dovranno essere preventivamente approvate dal Comando della Polizia Municipale.
3. La dotazione minima degli ausiliari (abbigliamento ed accessori) viene individuata nel seguente materiale:
  - a) giubbotto invernale riportante sul retro la scritta "*Ausiliario del traffico*"; berretto, riportante la scritta "*Ausiliario del traffico*";
  - b) borsello;
  - c) giubbotto estivo riportante sul retro la scritta "*Ausiliario del traffico*"; polo riportante sul retro la scritta "*Ausiliario del traffico*".
4. E' vietata l'apposizione di scritte pubblicitarie sulle uniformi degli ausiliari della sosta.
5. Tutti gli ausiliari dovranno conoscere adeguatamente il funzionamento dei dispositivi di controllo anche al fine di fornire esaurienti e precise informazioni agli utenti. Hanno il dovere di comportarsi con correttezza nei confronti degli utenti e in generale del pubblico. Il Comando di Polizia Municipale svolgerà una funzione di controllo sulla condotta e sugli obblighi di correttezza verso gli utenti da parte degli ausiliari della sosta, con potere di segnalare ogni eventuale carenza alla direzione della concessionaria per gli adempimenti di competenza conseguenti.
6. L'affidatario si obbliga a richiamare e nei casi più gravi a sostituire gli ausiliari che abbiano manifestato un comportamento non consono ad un corretto svolgimento del servizio.

#### **Art. 25 GESTIONE SICUREZZA PERSONALE ASSUNTO**

1. L'affidatario del servizio dovrà svolgere il servizio nel rispetto di tutti gli adempimenti previsti dal D.Lgs. n. 81/2008 e ss.mm.ii., riguardante la sicurezza e la salute sui posti di lavoro.
2. Tutte le relative spese di gestione, comprese quelle necessarie per la fornitura al personale delle dotazioni di protezione individuale (DPI) e per la sua formazione, sono a carico del concessionario.

#### **Art. 26 DOCUMENTO UNICO VALUTAZIONE RISCHI**

1. L'elaborazione del D.U.V.R.I. non è necessaria nella presente concessione in quanto non vi è alcuna interferenza con il personale del Comune di Misilmeri (concedente).
2. E' fatto obbligo per l'aggiudicatario di predisporre, prima dell'inizio del servizio nonché di lavori di manutenzione e/o installazione, un piano di sicurezza in cui vengano riportate le misure di sicurezza che l'affidatario stesso intende adottare per l'espletamento del servizio, la manutenzione e/o installazione suddetta.
3. I rischi presenti sono dovuti alla presenza di traffico ed alla possibile presenza di sottoservizi (gas, luce, acquedotto, illuminazione pubblica) la cui precisa individuazione dovrà essere richiesta dall'aggiudicatario ai vari gestori prima dell'inizio dei lavori.

#### **Art. 27 OBBLIGHI DI TRACCIABILITÀ FINANZIARIA**

1. Ai fini del rispetto delle disposizioni di cui alla legge 13 Agosto 2010 n.136 (G.U. n.196 del 23 Agosto 2010) la Società aggiudicataria si impegna a comunicare il conto corrente dedicato, nonché le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di esso.
2. Qualora, nel corso del rapporto contrattuale, tali dati dovessero subire delle modifiche, la Società si obbliga a comunicare i nuovi estremi identificativi entro sette giorni, ai sensi dell'art. 3 c. 7 l. 136/2010.

3. L'amministrazione Comunale risolverà di diritto il contratto in tutti i casi in cui le transazioni sono state eseguite senza avvalersi di banche o della società Poste Italiane spa, ai sensi dell'art. 3 co.8 Legge 13 Agosto 2010, n. 136.

#### **Art. 28 MORA DEL CONCESSIONARIO DEBITORE**

1. Qualora entro il termine previsto l'aggiudicatario non provveda al pagamento del canone dovuto egli sarà considerato, agli effetti di legge, in mora senza necessità di una previa intimazione o richiesta fatta per iscritto.
2. Nel caso in cui la mora del debitore si protragga per 60 giorni o nel caso in cui vengano accertati da parte dei competenti uffici del Settore Ragioneria 3 (tre) ritardi, anche non consecutivi nei pagamenti, il rapporto di servizio si riterrà automaticamente risolto, sulla base della certificazione del Dirigente dell'Ufficio Ragioneria del Comune.
3. Entro il giorno 15° giorno successivo la fine del trimestre di riferimento l'aggiudicatario compilerà la distinta degli incassi con riepilogo finale contenente:
  - a) L'importo totale incassato durante il trimestre precedente, distinto per intervento e tariffa applicata;
  - b) l'importo del versamento secondo la percentuale offerta, accompagnato da quietanza di versamento di pari importo, effettuato alla Tesoreria del Comune.
4. Le copie della distinta e del riepilogo finale verranno contestualmente trasmesse al Comando della Polizia Municipale che, dopo aver effettuato il controllo di competenza, ne darà conferma all'ufficio competente all'accertamento o provvederà, in caso di errata contabilizzazione, a comunicare l'esatto importo da versare, sia al concessionario, sia all'ufficio predetto.

#### **Art. 29 TRATTAMENTO RETRIBUTIVO E PREVIDENZIALE DEL PERSONALE DIPENDENTE.**

1. L'Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di risoluzione contratto e di esclusione del Concessionario dalle future gare in caso di violazione degli obblighi contrattuali assunti in tema di trattamento economico dei lavoratori e di rispetto delle norme di sicurezza.
2. L'aggiudicatario dovrà provvedere, in ogni caso, a proprie cure e spese, alle disposizioni di legge ed alle osservanze di tutte le norme stabilite in favore dei lavoratori dipendenti, tenendo indenne e sollevato il Comune da ogni contenzioso che dall'esecuzione del rapporto di lavoro dovesse insorgere.

#### **Art. 30 STIPULA DEL CONTRATTO**

1. All'aggiudicatario è fatto obbligo di produrre entro 15 giorni dalla comunicazione di aggiudicazione definitiva la documentazione necessaria per la stipula del contratto in forma pubblica amministrativa. In caso di ritardo l'Amministrazione procederà alla revoca dell'aggiudicazione in danno dell'inadempiente e all'aggiudicazione al concorrente che segue in graduatoria.
2. Il termine entro il quale si dovrà addvenire alla stipula del contratto sarà tempestivamente comunicato all'aggiudicatario. Qualora l'aggiudicatario non stipuli nel termine stabilito si potrà procedere alla revoca dell'aggiudicazione in danno dell'inadempiente, e all'aggiudicazione al concorrente che segue in graduatoria. Si segnala che, anche in caso di risoluzione del contratto o di fallimento dell'aggiudicatario, si potrà aggiudicare al concorrente che segue in graduatoria.
3. Tutte le spese inerenti o consequenziali alla stipula del contratto relativa all'affidamento della concessione saranno a carico esclusivo della ditta concessionaria.

### **Art. 31 CONSEGNA DEL SERVIZIO**

1. L'amministrazione comunicherà all'aggiudicatario il luogo e il giorno in cui dovrà trovarsi per ricevere la consegna del servizio. Qualora la ditta non si presentasse il giorno stabilito per ricevere la consegna l'amministrazione avrà senz'altro diritto a risolvere il contratto ed incamerare la garanzia prestata. Nel caso in cui il contratto sia già stato stipulato l'amministrazione avrà parimenti diritto di disporre la decadenza dell'aggiudicazione definitiva e l'escussione del deposito cauzionale presentato nel caso in cui sia stata disposta l'esecuzione del servizio in pendenza di stipula del contratto.
2. Resta comunque salvo il risarcimento degli ulteriori danni che l'amministrazione abbia patito.
3. La consegna del servizio risulterà da apposito verbale. Dal predetto giorno decorre la data di effettuazione del servizio e ogni responsabilità in merito all'esecuzione delle prestazioni, ai danni diretti ed indiretti alle persone e alle cose, a qualunque titolo coinvolti nell'esecuzione delle operazioni di cui trattasi, graverà interamente sul concessionario.
4. L'attivazione delle attività di gestione di parcheggi a pagamento dovrà essere completata entro giorni 30 dal verbale di consegna del servizio.

### **Art. 32 PENALI**

1. Per ogni giorno di ritardo nell'attivazione del servizio nella sua interezza, come risultante dagli atti di gara, verrà applicata una penale pari a € 100,00 (cento/00).
2. Per ogni unità lavorativa in meno rispetto a quanto preventivato, verrà applicata una penale pari all'importo complessivo, calcolato sulla base delle tariffe del C.C.N.L., che la Ditta aggiudicataria avrebbe dovuto sostenere. Qualora dovesse verificarsi la mancanza di unità lavorative per cause non addebitabili alla Ditta aggiudicataria, quest'ultima ne darà immediata comunicazione all'Ufficio competente e procederà contestualmente ad attivare la sostituzione. In difetto e/o a fronte di accertata inerzia, il Funzionario del Settore applicherà la penale sopradescritta.
3. Per ogni ulteriore inadempienza verrà applicata una penale da € 50,00 (cinquanta/00) a € 1000,00 (mille/00) a insindacabile giudizio del Funzionario del Settore.
4. Le eventuali suddette inadempienze saranno contestate alla ditta concessionaria dal Dirigente della Polizia Municipale in forma scritta mediante raccomandata A.R. o PEC.
5. Entro 10 giorni dal ricevimento della contestazione l'affidatario dovrà far pervenire al Dirigente scritti difensivi atti a dimostrare l'insussistenza della violazione ovvero la non riconducibilità del fatto a proprie responsabilità.
6. In assenza di scritti difensivi, ovvero qualora questi non vengano accolti perché ritenuti insufficienti e/o carenti sia in fatto che in diritto, il Dirigente competente applicherà la penale prevista dal presente articolo, indicando un termine massimo di 30 giorni per il pagamento della stessa.
7. Il provvedimento di irrogazione della penale è inviato all'affidatario mediante raccomandata A.R. o PEC
8. Scaduto il termine senza che la concessionaria abbia proceduto al pagamento, il Dirigente escuterà quota parte dalla cauzione definitiva.

### **Art. 33 INTERVENUTA DISPONIBILITA' DI CONVENZIONI CONSIP**

1. L'Amministrazione si riserva di recedere dal contratto qualora accerti la disponibilità di nuove convenzioni Consip che rechino condizioni più vantaggiose rispetto a quelle praticate dall'affidatario, nel caso in cui l'impresa non sia disposta ad una revisione del prezzo in conformità a dette iniziative.
2. Il recesso diverrà operativo previo invio di apposita comunicazione e fissando un preavviso non inferiore ai 15 giorni.
3. In caso di recesso verranno pagate al fornitore le prestazioni già eseguite ed il 10% di quelle non ancora eseguite.

### **Art. 34 RECESSO**

1. Il Comune di Misilmeri (PA), in caso di inadempienza delle clausole contrattuali da parte dell'impresa aggiudicataria, ha facoltà di disdire il contratto stesso in qualsiasi momento con preavviso non inferiore a 20 giorni da darsi a mezzo raccomandata o PEC; comunque saranno adottate le prescrizioni di cui all'art. 109 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.

### **Art. 35 CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA**

1. Ai sensi dell'art. 1456 c.c. il Comune, in qualsiasi momento, può esercitare il diritto di risolvere il contratto mediante semplice dichiarazione indirizzata tramite raccomandata a.r. alla ditta concessionaria nei seguenti casi:
  - a) Rilevata e contestata applicazione di tariffe difformi rispetto a quelle approvate dal Comune di Polizia Municipale;
  - b) disattivazione volontaria totale o parziale, anche temporanea, dei dispositivi per il pagamento della sosta senza giustificato motivo;
  - c) impiego di personale di controllo privo dei prescritti requisiti;
  - d) infedele contabilizzazione dei corrispettivi della sosta e delle sanzioni accertate;
  - e) qualora nell'anno solare (12 mesi) le ore di fermo macchina documentate e accumulate da tutti i parcometri, e quindi valutate nel complesso, dovessero superare del 50% il massimo consentito, corrispondente a 50 ore per ogni singolo parcometro;
  - f) gravi e reiterate violazioni degli impegni contrattuali, ovvero grave inadempimento delle obbligazioni assunte, cui non si è ottemperato entro 1 (un) mese dalla diffida ad adempiere da parte del competente Ufficio Comunale;
  - g) mancata presentazione di ogni eventuale documentazione richiesta dall'Amministrazione Comunale, cui non si è ottemperato entro 1 (un) mese dalla diffida da parte del competente Ufficio Comunale;
  - h) nel caso in cui sia stata escussa la cauzione definitiva, in tutto o in parte, e la concessionaria non abbia provveduto a ricostituirla nel termine assegnato dall'Amministrazione;
  - i) mancato rispetto del divieto di cedere a terzi il contratto concessione;
  - j) mancato rispetto del divieto di sub concessione totale e/o parziale del servizio oggetto della concessione, salvo il servizio di approntamento della segnaletica ;
  - k) fallimento dell'impresa o se è in fase di stipulazione di un concordato con i creditori, oppure in liquidazione;
  - l) allorché sopraggiunga la perdita da parte della concessionaria dei requisiti generali previsti dal bando di gara allorché sia stata pronunciata nei confronti del legale rappresentante della concessionaria una sentenza

- definitiva di condanna per reati gravi o che, comunque, comportino l'applicazione di sanzioni da cui discenda il divieto a contrattare con la pubblica amministrazione;
- m) allorché emerga qualsiasi altra forma di incapacità giuridica che ostacoli o impedisca l'esecuzione del contratto;
- n) inadempimento agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 6, comma 5, della L. n. 136 del 13/08/2010 e ss.mm.ii
2. Ai sensi dell'art. 1382 c.c., in caso di risoluzione del contratto l'Amministrazione incamererà la cauzione definitiva. Sono fatti salvi, in ogni caso, gli ulteriori danni subiti dalla stessa.
  3. La risoluzione del contratto fa sorgere a favore dell'Amministrazione il diritto di affidare l'esecuzione del servizio all'impresa che segue immediatamente dopo l'aggiudicataria in graduatoria.

#### **Art. 36 REVOCA**

1. Il Comune potrà sempre revocare l'affidamento per rilevanti sopravvenuti motivi di interesse pubblico, ovvero nel caso di mutamento della situazione di fatto o di nuova valutazione dell'interesse pubblico originario, secondo quanto previsto dall'art. 21 quinquies della L. n. 241/1990 e ss.mm.ii., con preavviso di 6 (sei) mesi, se non ricorrono motivi di estrema urgenza, e salvo indennizzo.

#### **Art. 37 PROTOCOLLO DI LEGALITA'**

1. Il concessionario si obbliga a rispettare tutte le clausole contrattuali previste nel protocollo di Legalità sottoscritto da codesto Comune e la Prefettura di Palermo in data 23 dicembre 2016 e approvato con delibera di Giunta n. 95 del 18 ottobre 2016.

#### **Art. 38 FORO COMPETENTE**

1. Per qualsiasi controversia relativa all'interpretazione e/o all'esecuzione del presente capitolato, tra l'Amministrazione Comunale e la società aggiudicataria, il Foro competente è quello del Tribunale di Termini Imerese (PA).

#### **Art. 39 NORME DI RINVIO**

1. Per tutto quanto non specificato nel presente capitolato trovano applicazione le disposizioni in materia di appalti pubblici di cui al Decreto Legislativo 50/2016 e ss.mm.ii. nonché tutte le altre normative comunitarie, nazionali, regionali o comunali, in quanto compatibili, che disciplinano la materia.

**Il R.U.P. e Responsabile dell'Area 7**

(Dott. Giuseppe La Barbera)

